

L'agriturismo: attività agricola, attività commerciale e impresa con oggetto complesso


di Francesco Tedioli, avvocato

La multifunzionalità dell'azienda agricola

Negli ultimi venti anni, le aziende agricole italiane si sono reinventate, acquisendo una veste nuova sociale ed economica. Nell'immaginario collettivo si sta, infatti, diffondendo un nuovo modo di concepire l'agricoltura, quello della multifunzionalità. L'agricoltura non viene più identificata come mera attività di produzione di beni, ma come un settore poliedrico, capace di generare di beni eterogenei e, soprattutto, servizi volti all'aumento del benessere sociale dell'intera collettività¹.

La **multifunzionalità**² rappresenta, quindi, un'importante opportunità da cogliere per il settore agricolo, in quanto permette di offrire una serie di beni e servizi altrimenti impossibili da realizzare, anche da parte degli organismi pubblici, come la tutela del paesaggio, la trasmissione della cultura e delle tradizioni rurali.

Questa scelta strategica viene, oggi, intrapresa da molteplici aziende agricole, che impiegano le proprie energie in svariate attività, al fine di reagire alle esternalità negative, quali la bassa redditività e la perdita di autonomia nei confronti del mercato, conseguenze, queste, derivanti concretamente da una politica orientata quasi interamente alla produzione di prodotti consumabili³. In tale ottica, si colloca una nuova cultura di **turismo sostenibile**, incentrata sul rispetto e sulla **valorizzazione del territorio**.



Il **turismo sostenibile** viene promosso da operatori che rivolgono una particolare attenzione al rapporto tra attività turistica e natura. L'obiettivo principale di tale attività è la preservazione dell'ambiente naturale e la ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura che favorisca la miglior convivenza possibile. Turismo sostenibile implica la gestione delle risorse in modo da soddisfare le esigenze economiche, sociali e ambientali, preservando l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali e la diversità biologica.

Con riguardo alla **sostenibilità ambientale**, le imprese agricole, in particolare, attraverso gli agriturismi, contribuiscono alla conservazione e alla protezione dell'habitat naturale e dell'ecosistema, all'utilizzo oculato delle risorse, alla rivitalizzazione delle campagne riqualificando le strutture immobiliari esistenti e investendo in nuove infrastrutture nel rispetto della natura e dell'ecologia.

1 Masini, *Impresa agricola, valorizzazione del territorio e fornitura di servizi faunistico-venatori*, Roma, 2012; Gorgitano, *L'analisi del comportamento dell'impresa agricola tra l'adattamento al mercato e le relazioni con l'ambiente*, in Cesaretti - Mariano - Sodano, *Sistema Agro-alimentare e mercati agricoli*, Bologna, 1994.

2 Galasso - Fratto - Elmi, *Agriturismo e multifunzionalità dell'impresa agricola*; documento realizzato dall'ISMEA nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale Piano 2016 Scheda Progetto ISMEA 13.1, Agriturismo e multifunzionalità.

3 Benozzo - Bruno, *Impresa e ambiente: la valutazione di incidenza tra sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità*, in *Contratto e impresa*, 2007, 6, pag. 1578.

Evoluzione storica

Le **attività agrituristiche** iniziano ad operare, già dagli anni '50, grazie alla riscoperta di un turismo che preferisce natura e paesaggio⁴. L'obiettivo di fondo del legislatore è quello di sostenere l'agricoltura, realizzando un progressivo ampliamento dell'applicabilità dello statuto dell'imprenditore agricolo ad operatori del settore turistico che svolgono anche attività agricola. In altri termini, la disciplina dell'agriturismo nasce dalla volontà di far uscire l'imprenditore agricolo dalla ristretta tipologia delle sue attività tradizionali, alla ricerca di nuove occasioni di reddito in altri settori non solo tipicamente commerciali, ma anche sociali e ambientali⁵.



L'agriturismo è apparso per la prima volta nell'ordinamento normativo italiano nel 1973 con la Legge della Provincia Autonoma di Trento n. 11 del 20 marzo 1973 ("Interventi a favore dell'agriturismo"), seguita, nel 1975 da Veneto (L.R. 31 gennaio 1975, n. 21) e Campania (L.R. 5 giugno 1975, n. 53). Tuttavia, queste norme, in assenza di un riconoscimento "quadro" statale, erano finalizzate, soprattutto, ad incentivare l'ospitalità turistica offerta dagli imprenditori agricoli nell'ambito di un'impresa distinta da quella agricola. Negli stessi anni, la Comunità Europea emanava la Direttiva n. 268/1975 "sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate", nella quale si indicava nella connessione delle attività agricole con attività turistiche e artigianali un'opportunità di sostegno ai redditi delle imprese agricole. Solo nel 1985, con la Legge n. 730, l'agriturismo è stato definito a livello statale come attività di ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c., connessa e complementare rispetto all'attività agricola.

Il criterio di connessione

La disciplina dell'**agriturismo** è dettata dalla Legge n. 96/2006⁶, che ne traccia l'impianto normativo di fondo, attribuendo alle regioni il compito di regolare aspetti specifici della materia⁷. Come agrituristiche devono intendersi quelle attività di ricezione e ospitalità esercitate da-

⁴ Questa forma di turismo, chiamata turismo rurale, ha funto da motore di sviluppo per le aree rurali, rappresentando una preziosa fonte di reddito.

⁵ Ci si riferisce, in particolare, alla tutela e valorizzazione delle risorse specifiche di ciascun territorio, favorendo il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, le iniziative a difesa del suolo e il recupero del patrimonio edilizio rurale, incentivando le produzioni tipiche, di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche

⁶ Tale norma realizza, anche nel diritto interno, il progressivo interesse manifestato dal legislatore comunitario, in specie da ultimo con il reg. CE n. 1698 del 20-9-2005.

⁷ Sul rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale in materia di agriturismo si veda anche Corte costituzione n. 339/2007, che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della Legge 96/2006, che, dettando prescrizioni troppo dettagliate, sono lesive delle prerogative e delle competenze delle regioni.

gli imprenditori agricoli⁸, anche in forma societaria⁹, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in **rapporto di connessione** con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali¹⁰. L'attività agrituristica ha, dunque, un **contenuto complesso**, che comprende un'attività di produzione di beni e/o di servizi, il cui esercizio conferirebbe a chi la esercita, di regola, la qualifica di imprenditore commerciale, ex art. 2195, comma 1, n. 1, c.c., ma che fonda la qualità di imprenditore agricolo per connessione, in virtù del collegamento con le attività agricole principali, ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c.¹¹.

L'inquadramento dell'attività agrituristica¹² in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un **rapporto di complementarità**¹³ rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere prevalente (Cassazione, Sent. 13 aprile 2007 n. 8851).

È, allora, affidata all'interprete l'individuazione dei connotati che l'attività in esame deve, nel concreto, presentare per poter essere sottoposta alla disciplina agricola in virtù della sua **connessione**¹⁴ con l'attività agricola principale.

8 L'attività agrituristica può essere svolta dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari anche con l'impiego di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Risultano esclusi, quindi, dall'esercizio di tale attività oltre ai proprietari fondiari, gli usufruttuari e gli enfiteuti che hanno concesso in affitto il fondo, anche ogni genere di imprenditori commerciali. Gli addetti all'attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni, invece, è consentito solo per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

9 Si ricorda che, laddove le attività in esame siano svolte da società (o soggetti equivalenti) non costituite integralmente da imprenditori agricoli, dette attività daranno luogo all'esercizio di un'impresa commerciale.

10 In dottrina, si veda Tolino, *Impresa agricola (agriturismo) e turismo di lusso*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 2016, 2, I, pag. 431; Paolini, *L'agriturismo come attività agricola*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 2009, 12, I, pag. 743; Picchi, *La "legge quadro" in materia di agriturismo e la sussidiarietà tradita*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2008, I, pag. 484, nota a Corte Costituzionale, 12 ottobre 2007, n. 339; Beltramo, Pandolfi, in *Ambiente e sviluppo*, 2004, 12, pag. 1178.

11 Albinini, *Commento all'art. 2*, in Aa. Vv., *Commento alla legge 26 febbraio 2006*, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo", in *Riv. dir. agr.*, 2006, I, pag. 600; Carrozza, *Agriturismo*, in Irti (a cura di), *Diz. dir. priv.*, IV, *Diritto agrario*, Milano, 1983, pag. 63 ss.; Cossu, *Ancora sul fallimento della S.p.A. agricola: il caso dell'impresa florovivaistica*, in *Riv. giur. Sarda*, 2003, pag. 341 ss.; Graziani, *Commento all'art. 2*, in Aa. vv., *Commento alla legge 26 febbraio 2006*, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo", cit., pag. 407 ss.; Masi, *Attività agricole e attività connesse*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, II, pag. 93 e 106; Id., *Le attività connesse*, in Irti (a cura di), *Manuale di diritto agrario*, Torino, 1978, pag. 89 ss.

12 Disciplinata con la Legge n. 730 del 1985, poi, con il D.Lgs. n. 228 del 2001 ed interamente regolamentata di nuovo con la Legge n. 96 del 2006.

13 Cass. Sez. I Civ. 14 gennaio 2015, n. 490, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2016, 2, con nota di Tolino, secondo la quale "l'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135 c.c., comma 3, integrato dalle previsioni della l. 20 febbraio 2006; n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del terreno e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola". Identico principio era stato in precedenza affermato da Cass. 10 aprile 2013, n. 8690.

14 Alessi, *L'impresa agricola*, in Schelsinger (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, II, 2011, pag. 171 e ss.; Buttarò, *Corso di diritto commerciale*, II, Torino, 2015, pag. 116 ss.; Germanò, *Manuale di diritto agrario*, VIII, Torino, 2016, pag. 91 e ss.; Jannarelli-Vecchione, *L'impresa agricola*, in Buonocore (diretto da) *Trattato di diritto commerciale*, Torino, 2009, p. 280 e ss.



Perché si abbia, in senso tecnico, agriturismo, è ancora necessario che la relativa attività sia svolta da chi è imprenditore agricolo ed in rapporto di connessione con le attività essenzialmente agricole. Tale criterio, individuato dal terzo comma dell'art. 2135 c.c., prevede che l'attività di prestazione di servizi, per essere considerata connessa, deve essere svolta con "l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola considerata", lasciandosi alla legislazione speciale il compito di disciplinare con maggiori dettagli gli aspetti ed i profili caratterizzanti l'attività agrituristica.

Solo, dunque, attraverso il criterio di connessione si può delineare il sottile confine tra materia agricola e materia commerciale e attrarre alcune attività nell'ambito della prima, con la conseguente applicazione alle stesse della disciplina dettata per quest'ultima. È chiaro che, laddove le attività agrituristiche, pur svolte dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. (nelle varie forme soggettive in cui l'impresa agricola può essere esercitata), non rispettino il requisito di connessione, non potranno essere qualificate quale espressione dell'impresa agricola.

La competenza delle Regioni e le novità introdotte dal Decreto Sostegni-bis

Nel quadro di questi principi generali, l'articolo 4 della citata Legge n. 96/2006 rimanda alle **Regioni** il compito di stabilire criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica nell'intento, ancora una volta, di adattare le regole ai diversi contesti rurali e socio-economici del Paese.

In estrema sintesi, le Regioni:

- disciplinano gli interventi per il **recupero del patrimonio edilizio** esistente utilizzato dall'imprenditore agricolo per l'esercizio di attività agrituristiche;
- dettano criteri, limiti e **obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica**¹⁵;
- **definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione** delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti;
- **stabiliscono i requisiti igienico-sanitari** degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche;
- **disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione** all'esercizio dell'attività agrituristica (a tal fine possono anche organizzare specifici corsi di preparazione).

In tema, va segnalato come, recentemente, il *Decreto Sostegni-bis*¹⁶ abbia eliminato dall'art. 4 comma 2 della L. n. 96/2006 il riferimento al **tempo di lavoro**, quale regola di base per de-

¹⁵ Le Regioni stabiliscono il procedimento amministrativo che regolarizza lo svolgimento dell'attività agrituristica che, sia pure con differenze fra una Regione e l'altra, prevede in linea di massima: una prima fase di accertamento dei requisiti di connessione e complementarità, rispetto all'attività agricola, delle attività agrituristiche che si intende svolgere; una seconda di dichiarazione al Comune dell'inizio dell'attività, corredata dal parere sanitario.

¹⁶ D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali",

finire i criteri di connessione delle attività agrituristiche rispetto a quelle agricole. Il provvedimento ha, inoltre, previsto che **gli addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agriturbistica.**

A seguito di tali modifiche, si può, dunque, affermare che le valutazioni delle leggi regionali per determinare la prevalenza dell'attività agricola sull'agriturismo non risultano più ancorate ad alcun parametro oggettivo. Ciò comporta che, attualmente, ogni Regione - in assenza di disposizioni nazionali univoche - potrà identificare criteri diversi per stabilire il rapporto di connessione.



Le Regioni stabiliscono il procedimento amministrativo che regolarizza lo svolgimento dell'attività agriturbistica che, sia pure con differenze fra una Regione e l'altra, prevede in linea di massima: una prima fase di accertamento dei requisiti di connessione e complementarità, rispetto all'attività agricola, delle attività agrituristiche che si intende svolgere; una seconda di dichiarazione al Comune dell'inizio dell'attività, corredata dal parere sanitario.

Attività di ricezione

Pare utile, a questo punto, fornire una breve panoramica su quali siano le attività che si possono svolgere all'interno dell'agriturismo.

L'attività principale dell'azienda agriturbistica è costituita dell'ospitalità in **alloggi**¹⁷ o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori.

Le leggi regionali stabiliscono il numero massimo di ospiti o di piazzole di sosta consentito a ciascuna azienda agricola per l'attività di agricampeggio (eventualmente diversificato in base alla superficie complessiva dell'azienda) e i servizi minimi che devono essere disponibili nell'area dedicata (illuminazione, ombreggiamento, prese d'acqua e di elettricità, servizi igienici, scarichi per i wc chimici, ecc.). Generalmente, i requisiti del campeggio agriturbistico sono equiparati dalle leggi regionali a quelli previsti per i campeggi di categoria inferiore (classificati ad una stella). Per accogliere i servizi igienici può essere consentita la costruzione *ex novo* di un manufatto dedicato, altrimenti bisogna utilizzare locali preesistenti negli edifici aziendali.

L'attività di ricezione deve essere svolta utilizzando in prevalenza i beni strumentali all'esercizio dell'attività agricola. La normativa in esame ammette che l'imprenditore agricolo possa fornire questa prestazione di servizi anche mediante beni extra aziendali - cioè non strumentali all'esercizio dell'attività agricola¹⁸ - a condizione che essi non siano prevalenti.

Il comma 3 dell'art. 2135 c.c. prevede che siano rispettati sia il criterio di prevalenza che quel-

¹⁷ Tale servizio viene offerto da oltre l'82% delle aziende agrituristiche (Dati ISTAT del 2015.). La percentuale scende al 45%, se consideriamo solo le strutture che coniugano l'alloggio alla ristorazione. La legge poi raccomanda, in occasione del restauro per la realizzazione degli alloggi, di conservare le caratteristiche interne degli edifici, soprattutto nei casi in cui presentino particolare tipicità legata all'impiego di materiali o a metodi costruttivi tipici del luogo.

¹⁸ Una delle principali caratteristiche che differenziano l'agriturismo dal turismo convenzionale è la possibilità per il turista di partecipare attivamente alle diverse fasi del processo produttivo di beni alimentari, immedesimandosi nella vita della famiglia agricola e nella comunità rurale.

lo di connessione. Nel primo caso, il valore dei beni ordinariamente impiegati per l'esercizio delle attività agricole dovrà essere **maggiore** rispetto a quello dei beni impiegati per l'attività di ricezione ed ospitalità; nel secondo, i beni utilizzati per le attività di ricezione ed ospitalità dovranno essere **normalmente** utilizzati nell'esercizio delle (predette) attività agricole.



Una delle principali caratteristiche che differenziano l'agriturismo dal turismo convenzionale è la possibilità per il turista di partecipare attivamente alle diverse fasi del processo produttivo di beni alimentari, immedesimandosi nella vita della famiglia agricola e nella comunità rurale.

Secondo l'Agenzia delle Entrate¹⁹, per rispettare il requisito della **normalità**, i beni utilizzati per le attività di fornitura di beni e servizi a terzi debbono essere, non saltuariamente, ma **costantemente e stabilmente** utilizzati per l'esercizio delle attività agricole.

Pare, invece, più corretto, a parere di chi scrive, utilizzare un diverso criterio e valutare se i beni e le risorse che sono utilizzati per lo svolgimento della ricezione ed ospitalità siano **potenzialmente utilizzabili** nello svolgimento delle attività agricole concretamente condotte dall'impresa stessa.

Va, tuttavia, precisato che l'art. 2, lett. d) della Legge n. 96 del 2006 include nel possibile oggetto dell'attività agrituristica, le attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionismo ed ippoturismo.

Il successivo art. 4, comma 5 prevede che esse possono essere svolte autonomamente rispetto all'ospitalità ed alla somministrazione di pasti e bevande, a condizione che sia rispettato il vincolo di connessione. Se, invece, quest'ultimo non è soddisfatto, esse possono dare luogo esclusivamente all'erogazione di servizi integrativi ed accessori agli ospiti dell'agriturismo e non possono determinare il pagamento di corrispettivi specifici. Ciò comporta che, qualora i beni e le risorse impiegati in tali attività non ottemperino i requisiti della prevalenza e della normalità citata, i servizi erogati loro tramite non possono essere qualificati connessi; per cui, se resi a favore di soggetti terzi, danno luogo all'esercizio di attività commerciale. In deroga a tale principio, tuttavia, la Legge consente che tali servizi siano forniti esclusivamente a favore degli ospiti che soggiornano nell'agriturismo, rimanendo, in tal caso, inclusi nella giuridica attività agricola/agrituristica²⁰.

Attività di ristorazione

All'interno dell'impresa agrituristica è ammessa la **somministrazione di pasti**²¹ e bevande

¹⁹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 44 del 15 novembre 2004, par. 3; in dottrina, Costato, *Corso di diritto agrario italiano e comunitario*, Milano, 2008, pag. 349 e ss.

²⁰ In tal senso v. anche Ferrara, *I limiti oggettivi e soggettivi dell'attività agrituristica*, in *Diritto Agroalimentare*, 2018, pag. 29.

²¹ La ristorazione agrituristica può essere rivolta: ai soli ospiti che pernottano (alloggio, campeggio); agli ospiti che pernottano ed anche ad ospiti che vengono in azienda soltanto per mangiare; solo ad ospiti esterni senza connessa prestazione del servizio di alloggio o campeggio.

costituiti prevalentemente da prodotti propri²² e di aziende agricole della zona²³, nonché l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini.

La normativa vigente non prevede, invece, fra i servizi offerti dall'azienda agrituristica, le attività di *catering* e di *banqueting*, nemmeno utilizzando prodotti realizzati dall'azienda agrituristica (Cass. 30/09/2019, n. 24271).



Il *catering* è un contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra parte la somministrazione periodica di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore; attività che, in genere, consiste nel fornire pasti preparati nelle mense aziendali, scolastiche, negli enti pubblici, ecc.

Il *banqueting* prevede la fornitura di pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere e comprende anche la preparazione dei tavoli/buffet, il servizio al tavolo, la fornitura dei tavoli, delle sedie, dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessari all'erogazione del servizio nonché il riordino degli stessi.

La ristorazione in agriturismo risponde ad alcune esigenze fondamentali: anzitutto, è attività connessa a quella agricola principale, poiché vengono somministrate specialità di produzione propria dell'azienda; in secondo luogo, promuove l'agricoltura di una determinata porzione di territorio grazie all'offerta di prodotti realizzati anche in altre aziende agricole "della zona".

In sostanza, il servizio di ristorazione offerto dalle aziende agrituristiche:

- realizza la connessione con l'attività agricola aziendale attraverso la somministrazione di prodotti propri, tal quali o trasformati;
- contribuisce a promuovere l'agricoltura del territorio circostante integrando i prodotti propri con prodotti di altre aziende agricole "della zona", anche questi tal quali o trasformati;
- valorizza i prodotti dell'artigianato alimentare locale basato sulla trasformazione di prodotti agricoli pure locali, completando con questi il prevalente impiego dei prodotti propri e dei prodotti delle aziende agricole locali.

Le norme regionali stabiliscono nel dettaglio i criteri applicativi di questi principi generali, indicando, fra l'altro, le quote percentuali minime delle tre categorie di prodotti citate in precedenza e la quota percentuale massima dei prodotti non reperibili nella zona o comunque non collegati alla produzione agricola locale.

22 Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda e ottenuti attraverso lavorazioni esterne

23 Ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali

Sulla stessa linea dell'attività di ristorazione si pone la **vendita diretta**²⁴ dei prodotti dell'azienda o a "chilometro 0" e la possibile realizzazione di "farmers markets" di cui al D.M. n. 301 del 2007²⁵.



I **farmers markets**, o mercatini dei contadini, sono dei mercati, solitamente di esigue dimensioni, dove i produttori (contadini) sono essi stessi venditori dei loro prodotti, tipicamente ortofrutticoli. Sono mercati in cui si realizza, dunque, la filiera corta, ossia la vendita diretta da produttore a consumatore, il che costituisce la principale differenza rispetto ai mercati regionali, dove i venditori sono intermediari, non produttori della merce.

Attività didattiche e sportive

Negli ultimi anni, sulla scia delle fattorie didattiche, sono sempre più gli agriturismi che offrono anche attività ricreative, culturali, **didattiche** o che aprono le loro porte a scuole o comitive, per presentare e diffondere la cultura contadina e la conoscenza delle produzioni agricole.



L'azienda agrituristica può tenere un ampio ventaglio di corsi integrativi. Si può spaziare da argomenti legati al mondo agricolo (come la coltivazione dell'orto, corsi per assaggiatori, apicoltura, ecc.) ad all'artigianato rurale, alla cucina (con la possibilità di realizzare *cooking class*), all'ambiente naturale. Vi sono anche aziende che organizzano stage e corsi di lingue, musica, yoga, pittura...

Allo stesso modo è, inoltre consentito offrire attività di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo²⁶, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate anche queste alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Questo tipo di **attività non propriamente agrituristiche**²⁷, in quanto non connesse con

24 Agnoli, *La vendita diretta dei prodotti agricoli fra disciplina civilistica e fiscale*, in Dir. giur.agr. Amb., 2010, pag 368.

25 Il Decreto disciplina le modalità di commercializzazione dei prodotti agricoli promuovendo la c.d. "filiera corta", intesa quale "immediato collegamento tra il mondo della produzione e quello del consumo, che oltre a comportare vantaggi economici per entrambi i contraenti, enfatizza il legame con il territorio di produzione sostenendo quella che oggi viene, sempre più, apprezzata come agricoltura territoriale e plurifunzionale".

26 Con la nozione di "ippoturismo" o "equitazione rurale" ci si riferisce alla moltitudine di attività legate all'utilizzo del cavallo in campagna;

27 Sono attività complementari che l'imprenditore agricolo può svolgere all'interno della propria impresa agrituristica: a) campi sportivi; le attrezzature da mettere a disposizione dei turisti sono quelle tipiche degli sport all'aria aperta: tennis, pallavolo, basket, beach volley, calcetto, bocce ecc. Si sta diffondendo anche il golf, che è praticato in misura minore perché richiede un terreno di vaste dimensioni e molta manutenzione; b) tiro con l'arco; anche con percorsi per il tiro di simulazione venatoria; c) piscina. Sono, tutte, attività presenti nella stragrande maggioranza

l'attività agricola principale, né destinate alla valorizzazione del territorio, devono essere offerte soltanto ai turisti ospiti dell'azienda²⁸ e non possono dare luogo a ricavi autonomi, a pena di perdita della qualifica, per gli introiti percepiti, di reddito agrario²⁹ (con le conseguenze fiscali del caso). Tali attività ricreative non soddisfano, infatti, i requisiti di connessione previsti dalla Legge Quadro sull'agriturismo, per cui devono essere considerate esclusivamente come un complemento dell'offerta messa a disposizione degli ospiti. Ci si riferisce, in particolare, a tutte quelle attività legate al c.d. *wellness*, che utilizzano beni (ad esempio, la piscina) che certo non possono essere qualificati come normalmente utilizzati nell'esercizio delle attività agricole principali.



Dal punto di vista fiscale si applicano all'agriturismo regimi forfetari per quanto riguarda sia la determinazione del reddito imponibile (pari al 25% dei ricavi al netto dell'IVA) sia il calcolo dell'IVA da versare all'erario (pari al 50% dell'IVA incassata con le prestazioni dei servizi di accoglienza). Il contribuente ha tuttavia facoltà di rinunciare congiuntamente all'applicazione di tali norme semplificative, esercitando la relativa opzione in occasione della dichiarazione IVA; l'opzione è, comunque, vincolante per tre anni e persiste anche in seguito, salvo revoca. Ai servizi di alloggio, campeggio e ristorazione si applica l'aliquota IVA ridotta, del 10%; per le attività ricreative e culturali (es. passeggiate a cavallo), si applica l'aliquota IVA ordinaria (attualmente del 22%). A fronte dei corrispettivi ricevuti dagli ospiti, si rilascia ricevuta fiscale oppure scontrino fiscale "parlante" (che riporta i diversi servizi prestati con i relativi importi).

Attività ecosostenibili

In un mondo sempre più attento e sensibile alle tematiche ambientali, anche il comparto agriturismo è spinto a muoversi in questa direzione³⁰. Parte degli operatori del settore hanno, quindi, deciso di compiere una serie di azioni e iniziative concrete, volte a ridurre l'impatto ambientale e sociale dell'attività e informare i turisti sulle scelte effettuate.

L'**agriturismo biologico** focalizza, in particolare, le sue attività sul rispetto e sulla valorizzazione del territorio con l'adozione di sistemi di agricoltura biologica e di bioedilizia. Le principali scelte ecosostenibili compiute dagli agriturismi italiani comprendono inoltre la riduzione degli sprechi di risorse³¹; l'autoproduzione di energia tramite fonti rinnovabili³²; l'adozione di

delle aziende agricole, e, nello specifico, in quelle che, non disponendo di particolari bellezze turistiche, ambientali o artistiche, devono trovare soluzioni alternative per incrementare l'attrattiva della proposta aziendale.

28 In tal senso, v. la pubblicazione di ISMEA, *Agriturismo e multifunzionalità dell'azienda agricola*, 2016, pag. 58.

29 Integrando, in tal modo, l'esercizio di attività commerciale.

30 I principali standard per l'implementazione di un sistema di gestione ambientale sono: la Norma ISO 14001–Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale e il Reg (CE). n. 1221/2009 (*Eco Management and Audit Scheme*).

31 Gli sprechi sono relativi a tutte le risorse adoperate nello svolgimento dell'attività agrituristica, come il consumo energetico, quello idrico e pure quello termico.

32 Una scelta importante per i gestori consiste nel dotare la propria attività di sistemi per autoprodurre energia da fonti rinnovabili, come gli impianti fotovoltaici, quelli solari termici e quelli a biomasse; nel lungo termine questi

tecniche biologiche di coltivazione o allevamento; l'adozione di pratiche per la riduzione dei rifiuti³³; la presenza di facilitazioni per le persone con disabilità; l'informazione degli ospiti sulla politica ambientale adottata; l'incentivo alla mobilità sostenibile; la riduzione del consumo di plastica; l'adozione di strumenti per la gestione sostenibile.



VETERINARIA FAENTINA

farmacia@veterinariafaentina.it

Via Graziola, 22 - Faenza

tel. 0546 621881

investimenti consentono un notevole risparmio finanziario, in virtù anche delle agevolazioni statali disponibili

³³ Il compostaggio, in particolare, consente di trasformare la parte organica dei rifiuti in concime, rappresentando un modo efficace per ridurre l'immondizia prodotta e trasformarla in nuove risorse per la produzione.